



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979  
Sito istituzionale [www.comune.guamaggiore.ca.it](http://www.comune.guamaggiore.ca.it)

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

### NOTA INTEGRATIVA

#### **Premessa:**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011, dal D.P.C.M. 28/12/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e del fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, che nel nostro caso sono paria a zero.

### ***FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)***

#### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è pertanto provveduto a:

### 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono state individuate le seguenti risorse di incerta riscossione:

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	MEDIA RISC. QUINQUENNIO PREC. (2015-2019)	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO)	ACCANTONAMENTO OBBLIG. FCDE 2020	ACCANTONAMENTO OBBLIG. FCDE 2021	ACCANTONAMENTO OBBLIG. FCDE 2022
1	101	8	101001 / PROVENTI DA LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI TRIBUTARI.	100,00	100,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
1	101	51	102301 / TA. RI. -TASSA SUI RIFIUTI-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77,69%	22,31%	22.313,59	22.313,59	22.313,59
3	100	3	306201 / FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.582,72	2.582,72	2.582,72	66,68%	33,32%	860,63	860,63	860,63
3	100	3	306501 / FITTI REALI OLEIFICIO.	5.050,00	5.050,00	5.050,00	90,00%	10,00%	505,00	505,00	505,00
3	100	3	306601 / FITTI REALI FABBRICATO "CASA ANZIANO".	17.043,86	17.043,86	17.043,86	67,56%	32,44%	5.528,75	5.528,75	5.528,75
3	100	3	306701 / FITTI REALI "STRUTTURA PISCINA COMUNALE"	0,00	0,00	0,00	81,92%	18,08%	0,00	0,00	0,00
3	100	3	306801 / FITTI REALI FABBRICATO "CASA PROTETTA"	21.109,00	21.109,00	21.109,00	93,33%	6,67%	1.407,24	1.407,24	1.407,24
									<b>30.615,22</b>	<b>30.615,22</b>	<b>30.615,22</b>

Si evidenzia che è stato adottato il metodo della "media semplice".

### 2. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo è determinata in sede di bilancio di previsione mentre la *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo) .

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

### 3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) prevede che venga costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco";

Il rateo di fine mandato spettante nell'anno 2020 al Sindaco, previsto nel capitolo di spesa, non verrà impegnato e, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato

derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo. Nel corso del 2020 termina il quinquennio dell'attuale legislatura, per cui il rateo di indennità di fine mandato del sindaco, unitamente alle quote che verranno riscritte dell'avanzo vincolato, verrà pagato nell'esercizio 2020.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2021, che viene presentata all'approvazione da parte del Consiglio, non prevede l'utilizzo di avanzo di amministrazione. La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, include gli accertamenti ed impegni registrati alla data del 25/11/2019 e prevede la specifica dei vari vincoli solo per l'avanzo risultante dal rendiconto 2018. Per la specifica dell'avanzo derivante dalla gestione 2019, si rimanda all'approvazione del rendiconto 2019.

***Fondo pluriennale vincolato***

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento**

Nel 2020 non è previsto ricorso all'indebitamento.

Il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si riporta di seguito:

CODICE_	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
CAP 306901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E OPERE PUBBLICHE.	120.000,00
330401	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. -E.4006-	50.000,00
344401	INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE ART. 94 L.R. 11/1988 E s.mm. E ii. INTERVENTI URGE	5.000,00
360601	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE L.10/77. -E.4035+4070-	16.200,00
360701	QUOTA DEL 10% PROVENTI CONC. EDILIZIE RISERVATI ALL'EDILIZIA PER IL CULTO.	1.800,00
		193.000,00

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Il Comune di Guamaggiore non ha rilasciato alcuna garanzia.

### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://egov7.halleysardegna.com/guamaggiore/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/104>

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Le previsioni del bilancio 2020/2022 sono state quantificate in base alla normativa vigente, così come le aliquote e tariffe dei tributi vigenti alla data di redazione del bilancio stesso. Eventuali modifiche, che dovessero rendersi necessarie a seguito di modifiche normative (vedi in primis la legge di stabilità per il 2020), verranno effettuate nel corso del 2020.

Guamaggiore 25/11/2019

Il Resp. del Servizio Finanziario  
(Rag. *Antonio Simbula*)